



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

n° 17292

Porto Mantovano, 24/07/2026

**Affidamento ad A.Se.P srl della gestione del nido d'infanzia comunale
"La Tartaruga e la Cicogna" per n. 1 anno educativo 2026/2027**

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house del servizio di Asilo Nido del territorio comunale di Porto Mantovano, (ex D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 14 e 17 E D. lgs. n. 36/2023 recante il "Nuovo codice dei contratti" art. 7).

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione del nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" per n. 1 anno educativo 2026/2027
Ente affidante	Comune di Porto Mantovano
Tipo di affidamento	Contratto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento con la formula "in house providing" alla società ASEP srl
Durata del contratto	Anni 1 anno educativo
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento per scadenza affidamento

Premessa

La presente relazione, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3 e dell'art. 17, del D.lgs. 201/2022, attiene all'affidamento diretto, secondo il modello gestionale del In-House providing, a favore di ASEP srl per la gestione dell'Asilo nido d'infanzia "La Tartaruga e la Cicogna" del Comune di Porto Mantovano.

L'obiettivo della relazione è quello di illustrare i presupposti giuridici, gestionali ed economico - finanziari alla base della modalità di affidamento prescelta in seno alle opzioni consentite dal vigente ordinamento giuridico nel rispetto dei requisiti e degli obblighi a tale scopo richiesti.

In dettaglio, la relazione intende assolvere ai diversi obblighi previsti dalla normativa recentemente modificata dal nuovo Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", attuativo della delega contenuta nell'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118.

In particolare, all'articolo 14, comma 3, è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti si possono rintracciare in seno allo "schema tipo" elaborato dall'ANAC a cui si ispira la presente relazione.

Ciò posto e, sempre al fine di ottemperare alle suddette norme, la relazione in esame sarà articolata nei seguenti capitoli:

1. Normativa di settore: nel quale si avrà riguardo per il contesto normativo in cui si inquadra la gestione dell'asilo nido comunale

2. Normativa di riferimento per gli affidamenti in house

Ai fini dei servizi oggetto della presente relazione, si rilevano in particolare le seguenti disposizioni:

- D. Lgs. n. 36 del 01.03.2023 "Codice dei contratti pubblici";
- D. Lgs. n. 201 del 23.12.2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

3. Le motivazioni della scelta gestionale di affidamento in house ad Asep srl

4. Benefici per la collettività della forma gestionale prescelta

5. Qualità del modello di organizzazione e gestione

6. Verifica convenienza economica

7. Esperienza della gestione precedente

8. Conclusioni ed esito della verifica art. 14 e 17 del D. Lgs. n. 201/2022

Il Comune di Porto Mantovano garantisce ai cittadini il servizio di asilo nido che si svolge presso un immobile di proprietà comunale sito in via Foscolo 14; la struttura rispetta gli standard strutturali previsti dalla vigente normativa della Regione Lombardia; la struttura è autorizzata ad accogliere 60 bambini con possibilità di aumentare tale indice nella misura massima del 20% (circolari regionali attuative della D.G.R.20588/2005).

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25/07/2023 si è provveduto ad affidare la gestione del servizio di nido infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" per n. 3 anni educativi 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 alla Società A.SE.P. Srl".

Il presente documento rappresenta l'istruttoria sull'affidamento in house relativamente al servizio di nido infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" per n. 1 anno educativo alla Società A.SE.P. Srl.

Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione del servizio asilo nido, essa permane in capo all'Amministrazione Comunale del territorio di riferimento.

Il servizio è disciplinato dalle DGR adottate da Regione Lombardia e dalle circolari esplicative sottoelencate, che disciplinano i criteri di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento del servizio “asilo nido”:

- **L.R. 14 dicembre 2004, n. 34** *Politiche regionali per i minori;*
- **Delibera G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588** *Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia;*
- **Delibera G.R. 16 febbraio 2005, n. 7/20943** *Definizione dei criteri per l'accredimento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili;*
- **Circ. reg. 24 agosto 2005, n.35** *Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale.*
- **Circ. reg. 18 ottobre 2005, n.45** *Attuazione della Delibera G.R. n. 7/20588 dell'11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»;*
- **Delibera G.R. 9 marzo 2020 n. XI/2929** *Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni.*
- **Regolamento comunale per l'accesso ai servizi a domanda individuale CAPO III - SERVIZIO DI ASILO NIDO.**

L'Asilo Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere ed all'armonico sviluppo dei bambini, in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti alla prima infanzia; offre inoltre alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità di genere. Tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di disabilità e svantaggio sociale.

Il servizio di asilo nido risulta pertanto possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione.

2) Normativa di riferimento per gli affidamenti in house

Il recente D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante.

Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l'art. 34, co. 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un'apposita relazione “che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Vista la recente normativa introdotta dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa che nel redigere la presente relazione si è voluto comunque evidenziare che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

La presente relazione è stata redatta inoltre in ottemperanza al D.Lgs. n. 36/2023 “Nuovo codice dei contratti”, che all’art. 7 commi 2 e 3, conferma la possibilità per gli enti appaltanti di affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture.

In particolare:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi

o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

2. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 dal D. lgs. 175/2016 e dal D. lgs. 36/2023.

Il D.Lgs 23 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”

all’art. 14 “Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale” recita:

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

Al successivo art. 17 "Affidamento a società in house" si legge ancora:

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti **adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi**, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Omissis;

5. Omissis.

Il D. Lgs. 175/2016 prevede:

- all'art. 2 "Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
- b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”

- all'art. 16

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”.

3) Le motivazioni della scelta gestionale di affidamento in house ad Asep srl

Il rapporto in house tra ASEP srl e il Comune di Porto Mantovano è conforme al dettato normativo in quanto:

a. la società ASEP srl è Società In-House Providing interamente a capitale pubblico, nella quale il Comune di Porto Mantovano detiene la partecipazione del 97,81 %;

b. almeno l'80 % delle attività di ASEP srl consiste nello svolgimento di servizi ad essa affidati dai Comuni Soci, come da apposita previsione statutaria;

c. i Comuni Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture amministrative, come emerge dagli articoli dello Statuto Societario, anche grazie al Comitato di coordinamento e controllo, organo previsto a livello statutario (vedi Delibera di CC n. 74 del 31/07/2020 avente ad oggetto “MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE” e Delibera di CC n. 75 del 31/07/2020 avente ad oggetto: “MODIFICA DELLO STATUTO DI ASEP SRL E DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI SU ASEP SRL”.

Dal punto di vista gestionale, l'affidamento alla Società ASEP srl del servizio, oggetto di valutazione, permette all'Ente di esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società, sulla base di quanto disciplinato dallo Statuto Societario, come di seguito illustrato:

A. Statuto Sociale:

Art. 25 - Controllo da parte dei soci

1. Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto ed in conformità alla convenzione ex art. 30 del D. lgs. n. 267/2000, stipulata dagli enti soci della società, nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;

b) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

b1) con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

b1.1) controllo preventivo: ai sensi dell'art. 21 viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci enti locali il Bilancio preventivo ed il Piano triennale;
b1.2) controllo concomitante: ai sensi dell'art. 22 vengono predisposte relazioni periodiche trimestrali e una semestrale;
b1.3) controllo consuntivo: ai sensi dell'art. 23 attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo che contiene anche una relazione sugli scostamenti con il Bilancio preventivo;

b2) con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

b2.1).ai sensi dell'art. 11 che prevede la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel bilancio preventivo e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente secondo il combinato disposto degli art. 16, 17 e 21, e ai sensi dell'art. 11 comma 5 che riserva potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio;

b2.2) ai sensi del presente comma che impone l'adozione da parte della società di modelli organizzativi coerenti con la legge 231/2001, la legge 190/2012, con le procedure di trasparenza ex D.lgs 33/ 2013 e con le linee guida approvate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Determinazione n. 8 del 17/6/2015;

b2.3) ai sensi del presente comma che impone l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

b.3 con riferimento ai poteri ispettivi:

- ai sensi 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i dati e le informazioni ivi previste;
- ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale;

4.con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali:

4.1.ai sensi dell'art. 11 le decisioni più rilevanti e strategiche quali le politiche aziendali competono ai soci enti locali;

4.2.ai sensi dell'art. 21 il Bilancio preventivo declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000:

c) mediante la definizione da parte degli enti soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 — di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle normative di settore, degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art. 26 – L'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci

1. I soci che hanno affidato in via diretta alla società propri servizi pubblici locali esercitano sulla società un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COORDINAMENTO DEI SOCI" di cui al precedente art. 25 – lett. a) il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, di autorizzazione sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, poteri e

criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci ex ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, da deliberarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto;

2. L'Organismo di Coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nella Convenzione sottoscritta dai soci e nel Regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci, al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo congiunto dei soci sulla società.

3. La composizione e le modalità operative di funzionamento del COORDINAMENTO DEI SOCI viene demandata alla Convenzione sottoscritta fra i soci in conformità al regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci.

Il rapporto tra il Comune e ASEP srl sarà disciplinato dalla documentazione progettuale e dal contratto di servizio, nel quale sono esplicitati i contenuti del servizio e gli elementi di qualità che caratterizzano il rapporto tra Comune e Società di natura pubblica, rispetto al modello dell'esternalizzazione completa, dove l'Ente affida per un numero di anni prestabiliti il servizio senza alcuna flessibilità gestionale.

E sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento per l'attuazione del controllo analogo sulle società in house, di seguito illustrato:

Regolamento:

Articolo 3 - Coordinamento dei soci

1. Al fine di esercitare un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, gli enti soci istituiscono un apposito organismo di controllo denominato "Coordinamento dei Soci" (in seguito denominato per brevità anche Coordinamento).

2. I componenti del Coordinamento dei soci sono cinque. Ai fini della nomina dei componenti del Coordinamento, al Comune che detiene la maggioranza relativa spetta la nomina di due componenti, mentre agli altri soci enti pubblici spetta la nomina di tre componenti.

3. Il Coordinamento rappresenta la sede per l'esercizio del controllo di cui al comma 1. Esso è quindi sede di informazione, consultazione, valutazione, verifica, controllo preventivo, contestuale, successivo e discussione fra soci e tra la Società e i soci, e, pertanto, di controllo analogo congiunto dei soci sull'andamento generale dell'amministrazione della società, mediante l'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della stessa. Alle proprie riunioni il Coordinamento può invitare l'Organo amministrativo, Il Direttore generale, se nominato, ed i componenti del Collegio sindacale.

4. Al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della società, spettano al Coordinamento i seguenti compiti/funzioni, da esercitarsi mediante l'emanazione di provvedimenti o pareri di natura vincolante:

a. la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi della società, comprensivi degli indirizzi in materia di personale e di assetto organizzativo, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, degli indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento della società di cui all'art. 19, comma 5 del D. lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

b. l'autorizzazione all'approvazione, da parte dei competenti Organi societari, della relazione previsionale, del bilancio preventivo e del rendiconto, dei piani degli investimenti e/o industriali, dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo, nonché all'effettuazione di operazioni straordinarie fuori budget di importo superiore al 20% del fatturato della società relativo all'esercizio precedente, nonché di operazioni di acquisizione e/o di dismissione di cespiti immobiliari di valore superiore al 20% del fatturato della società relativo all'esercizio precedente.

5. Il Coordinamento verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi individuati nella relazione previsionale, nei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, accertandone gli eventuali scostamenti. A tali fini, l'Organo amministrativo della società inoltra al Coordinamento, in tempo utile per il relativo esame, la bozza degli atti soggetti ad

approvazione o a parere preventivo vincolante. Nel caso di eventuali scostamenti o criticità rispetto al budget annuale, l'Organo amministrativo è tenuto ad informare tempestivamente il Coordinamento, al fine di consentire il compiuto esercizio dei suoi poteri di controllo. Il Coordinamento si esprime per iscritto sugli argomenti di propria competenza e trasmette le proprie determinazioni all'Organo amministrativo della società.

6. Il Coordinamento può inoltre chiedere all'Organo amministrativo ulteriori relazioni periodiche sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche al fine di individuare eventuali azioni correttive in caso di scostamento o di squilibrio finanziario.

7. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dall'ente socio affidante che detiene la maggiore quota di capitale della società. In tale seduta il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente, che dura in carica tre esercizi.

8. Il Coordinamento è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un singolo componente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, presso la sede della società o presso la residenza municipale di uno degli enti soci affidanti. L'avviso di convocazione deve essere inviato, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Il Coordinamento deve essere convocato almeno tre giorni prima della data di convocazione di ogni assemblea ordinaria o straordinaria.

9. Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove possibile, l'unanimità dei consensi. Laddove, intervenute due sedute della riunione del Coordinamento regolarmente costituite e valide a deliberare, sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle sedute è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Coordinamento e dal Segretario verbalizzante all'uopo indicato all'inizio di ogni riunione.

10. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nel presente regolamento, sono demandati, se necessario, ai poteri di auto determinazione e regolazione dell'organismo medesimo.

In sintesi, in armonia con la normativa vigente, il controllo che il Comune di Porto Mantovano esercita, considerata l'attuale struttura del controllo attuata dai Soci di ASEP srl, è analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, così come è stato precisato in passato in sede di Corte di Giustizia Europea dalla sentenza Teckal; quest'ultima, infatti, ha introdotto il principio secondo cui le disposizioni del diritto dell'Unione europea, in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, non si applicano quando il contratto è stipulato tra soggetti solo formalmente distinti, ma che possono intendersi assimilabili a un unico soggetto, in modo tale che il rapporto tra soggetto affidante e soggetto affidatario sia comparabile ad una attribuzione di compiti tra organi (Cfr. Maria Luisa Chimenti, Nuovo diritto degli appalti e linee guida ANAC, 2016, Nel Diritto Editore).

Inoltre, la direttiva sugli appalti precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un'influenza

determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Tuttavia, per poter legittimamente approvare l'affidamento del servizio alla predetta Società in house, essendo i servizi da questa prestati disponibili sul mercato in regime di concorrenza è necessario motivare

la sussistenza degli ulteriori presupposti normativi sopra richiamati.

L'asilo nido è un servizio con una importante valenza educativa e sociale: concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini da tre mesi ai tre anni e facilita l'accesso dei genitori al lavoro e l'inserimento sociale e lavorativo della donna.

Sul territorio sono attivi altri asili nido gestiti da privati. L'intervento del Comune in questo settore accanto ai privati si spiega con la volontà di dare risposta a specifiche esigenze della cittadinanza e delle famiglie e alla necessità di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Un asilo nido

comunale consente, inoltre, di approntare un servizio con i livelli qualitativi desiderati e vedere garantiti specifici obblighi di servizio, obiettivo non perseguibile attraverso la strada del mero sostegno economico alle famiglie (contributi di abbattimento della retta).

Ricondurre questi ultimi obiettivi al mero rispetto del “prezzo di mercato” sicuramente sarebbe una visione riduttiva e penalizzante del concetto di “beneficio per la collettività”; tale concetto non si ispira solamente al principio della convenienza economica, ma deve essere considerato nell’unitarietà di tre presupposti relativi alla scelta del soggetto gestore del servizio, riassumibili in visione sistemica, autonomia decisionale ed equilibrio economico. In estrema sintesi la visione sistemica dell’operatore va intesa come insieme di persone che opera in modo coordinato per il raggiungimento di una finalità comune, l’autonomia decisionale del soggetto economico garantisce il rispetto di finalità a lungo termine non funzionali a persone o a organizzazioni che in svariate forme “possono controllare” dall’esterno l’agire dell’azienda, e l’equilibrio economico è quella condizione che consente all’azienda di non ricorrere per la sopravvivenza al sostegno di entità e di economie esterne che potrebbero interferire nei processi decisionali. La convenienza economica nella gestione di un servizio relativo a un bene collettivo non significa, dunque, tentare di conseguire un mero risparmio in termini di costi ma significa garantire un soggetto gestore, le cui utilità economiche non ricadano nella sfera della stessa azienda, ma assumano alto valore sociale, anche e non necessariamente misurabile in ricavi per l’azienda. Tale garanzia trova sicuramente la sua concretizzazione nel “controllo analogo” che, come definito all’art. 2, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, è “la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”. La coesistenza nel soggetto “in house” dei tre presupposti sopra esplicitati, in virtù della partecipazione pubblica e del controllo analogo esercitato dall’Amministrazione Comunale, è di per sé condizione sufficiente per giustificare il mancato ricorso al mercato nell’affidamento del servizio ma, proprio in conseguenza del citato controllo analogo e per dare conto dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche, è doveroso esplicitare anche la congruità del “prezzo di mercato”, tenendo presente che non risultano attive convenzioni Consip, ed è stata verificata la coerenza con i prezzi di mercato.

4) benefici per la collettività della forma gestionale prescelta

Le motivazioni per affidare ad ASEP Srl il servizio di asilo nido comunale del comune di Porto Mantovano possono essere ricondotte sia ai benefici alla collettività in termini di efficienza ed economicità e ottimale impiego delle risorse legati ad una gestione imprenditoriale dei servizi, che alla qualità dei servizi resi alla collettività.

Dal punto di vista dell’efficienza gestionale, un razionale utilizzo di una società pubblica può concorrere ad elevare la qualità dei servizi resi ai cittadini riducendo i costi. La gestione dei servizi avviene in modo “imprenditoriale” sviluppando un approccio basato sull’analisi industriale dei servizi da svolgere, in considerazione di valutazioni economiche coerenti con la tipologia e qualità dei servizi erogati, nell’interesse del socio pubblico. La gestione imprenditoriale ha come primario obiettivo quello di garantire l’efficienza dei servizi, delle attività e più in generale degli interventi ovvero la riduzione dei costi a parità di qualità fornita a tutto vantaggio del Socio pubblico che al tempo stesso è anche il committente del servizio. La finalità della gestione imprenditoriale di una società pubblica è infatti quella di garantire sempre maggiori servizi a costi contenuti. L’affidamento ad ASEP Srl società in house coniuga la gestione pubblica del servizio con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, conseguendo gli obiettivi nella misura prevista nei documenti di

pianificazione (efficacia), con l'impiego di minore risorse possibili (efficienza) e gestendo in condizioni di equilibrio economico finanziario (economicità).

Il servizio di asilo nido risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione

Il servizio in oggetto erogato dal Comune di Porto Mantovano è da considerare servizio pubblico locale a rilevanza economica, in quanto erogato non gratuitamente bensì dietro corrispettivo di una tariffa stabilita nell'ambito della definizione dei servizi a domanda individuale e in quanto viene riconosciuto un canone alla società erogatrice del servizio quale corrispettivo per il servizio reso.

Gli obblighi di servizio definiti nella convenzione per la gestione del SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA TARTARUGA E LA CICOGNA" corrispondono a quelli usualmente previsti per l'affidamento dei servizi pubblici e vengono identificati nei seguenti:

EGUAGLIANZA

Il Servizio è accessibile a tutti, senza distinzione per motivi riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

IMPARZIALITA'

I comportamenti del personale dell'Asilo Nido nei confronti dell'utente sono dettati da criteri di obiettività e imparzialità.

CONTINUITA'

L'erogazione del Servizio è regolare e continua secondo gli orari, le modalità indicate ed il calendario stabilito con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Eventuali interruzioni nell'erogazione del Servizio, dovute a cause di forza maggiore, saranno tempestivamente comunicate all'utenza di norma nei seguenti modi:

- affissione di cartelli all'ingresso del Servizio Asilo Nido;
- comunicazioni dirette.

Per quanto riguarda l'eventuale adesione, da parte del personale educatore e non, a scioperi, le comunicazioni alle famiglie dei bambini saranno fatte nel rispetto della normativa vigente.

PARTECIPAZIONE

E' garantita e favorita la partecipazione degli utenti al funzionamento ed al controllo del Servizio. E' assicurato il diritto ad ottenere informazioni, presentare richieste e reclami.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Per la gestione dell'Asilo Nido si impronta la propria azione organizzativa e di erogazione del Servizio ai principi di efficienza ed efficacia, specificando che:

- per efficienza si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo rispetto alle risorse a disposizione ed ai programmi stabiliti, in termine di maggiore semplificazione, di minori adempimenti burocratici e riduzione dei costi;
- per efficacia si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo rispetto alle esigenze degli utenti e perseguendo la loro soddisfazione. In quest'ottica si ricercano e si applicano i miglioramenti che consentono al Servizio di essere:

- corretto, garantendo la conformità alle regole;
- favorevole all'utente, tenendo conto degli interessi generali della collettività;
- tempestivo, in linea con le necessità e le urgenze rinvenibili nelle istanze pervenute;
- autoregolato, adottando gli accorgimenti che consentano di prevenire i servizi.

Viene monitorato l'andamento del Servizio, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza e dell'efficacia, revisionando, se necessario, la modulistica di supporto ai destinatari, introducendo criteri di semplificazione ove possibile.

5) Qualità del modello di organizzazione e gestione

La gestione affidata alla Società ha raggiunto infatti negli anni educativi standard di qualità che hanno permesso un progetto organizzativo valutato nella congruità, sia nel rispetto del progetto pedagogico, sia rispetto alla capacità di ottemperare qualità dell'offerta educativa, flessibilità organizzativa e razionalità della gestione che si possono così riassumere:

ELEMENTI QUALITATIVI;

- gestione e modalità di programmazione delle attività settimanali rivolte agli utenti
- piano di impiego quotidiano del personale, compresa la gestione del momento del pasto, piano delle presenze e turnazioni su base settimanale del personale;
- modalità ed orari per la pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali;
- modalità rapporti nido/famiglie con riferimento ad assemblee, colloqui di preambientamento e in corso d'anno con le famiglie, feste e altre iniziative ludiche e di socializzazione

PROGETTO PEDAGOGICO

- riferimenti psico-pedagogici, contenuti e finalità educative, relative linee metodologiche ed operative
- organizzazione degli spazi interni ed esterni, relativi arredi e materiali
- valenze educative e scelte operative in merito ai rituali: accoglienza,
- organizzazione dei tempi (pasti, riposo, igiene e cure personali);
- inserimento al nido: tempi e modalità, rapporti con i genitori.

Il nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" accoglie bambini, da 3 a 36 mesi. Può essere organizzato anche in gruppi eterogenei per età.

L'orario di apertura è effettuato dalle ore 7,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì. E' inoltre prevista in via sperimentale l'attivazione del prolungamento di orario fino alle ore 18.00.

E' altresì prevista la possibilità della frequenza part-time con uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

Il nido d'infanzia comunale "La Tartaruga e la Cicogna" dovrà essere aperto agli utenti dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno, con chiusura in occasione di: festività nazionali civili e religiose, festa del Santo Patrono (13 giugno), vacanze natalizie e pasquali.

Il periodo di apertura del Nido è di 47 settimane all'anno, secondo il calendario regionale. E' garantita una apertura giornaliera minima di 9 ore.

Il coordinamento organizzativo del servizio è in capo ad A.se.P srl che dovrà garantire il rapporto educatore/bambino, così come richiesto dalla normativa regionale D.G.R. 9 marzo 2020 n. XI/2929 "Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni."

Devono inoltre essere espletati i servizi ausiliari e accessori con idoneo personale e in rapporto numerico necessario per raggiungere gli standard previsti dalla normativa vigente fissato da Regione Lombardia.

Il servizio prevede un ampliamento in caso di esigenze imprescindibili, quali, fra le altre, l'inserimento di bambini che necessitano di sostegno educativo e assistenza personale, che potrà comportare anche l'impiego di ulteriore personale, da concordare al bisogno. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare, per cause di forza maggiore o per esigenze dell'utenza, le necessarie variazioni agli orari, organizzazione dei gruppi, periodo di apertura ecc. in accordo con la società.

Il Comune di Porto Mantovano mantiene le sue funzioni di indirizzo e di controllo del servizio. Tale funzione è agevolata dalla natura di società In-house di ASEP Srl, in quanto il Comune, in qualità di socio, esercita sulla società in controllo analogo a quello esercitato sui propri.

Il Comune rimane titolare esclusivo dei contributi regionali in conto gestione e di ogni altro contributo relativo alla struttura.

6) Verifica convenienza economica

Al fine di adempiere agli obblighi di motivazione prescritti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e verificare la congruità economica della gestione *in house* del servizio di Asilo Nido comunale, l'Amministrazione ha provveduto a effettuare una preventiva analisi conoscitiva del mercato di riferimento.

Tale attività si è articolata attraverso la formale richiesta di preventivi conoscitivi e la raccolta di dati economici da operatori specializzati nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, operanti in contesti territoriali analoghi per bacino d'utenza e caratteristiche strutturali. I dati così raccolti hanno permesso di elaborare un parametro di confronto.

Il preventivo trasmesso dalla società A.Se.p srl soggetto in house per la gestione del servizio di Asilo Nido evidenzia un costo complessivo annuo pari a € **532.000,00** (cinquecentotrentaduemila/00) + IVA (esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72), corrispondente a un costo medio per singolo utente/posto nido pari a € **7.388,89**.

Dal confronto con i preventivi e i dati economici acquisiti sul mercato nonché rispetto ai costi desunti dalla scheda di monitoraggio degli obiettivi di servizio 2025 (Obiettivi in Comune gestito da IFEL), emergono le seguenti risultanze comparative corrispondenti a un costo medio per singolo utente/posto nido:

- Scheda di monitoraggio degli obiettivi di servizio 2025 asili nido € **7.668,12**

- operatore economico 1 prot. n. 15841/2026 € **9.636,55**

- operatore economico 2 prot. n. 17762/2026 € **10.071,40**

Si dà atto che, a fronte delle richieste di preventivo inviate, uno degli operatori economici interpellati ha trasmesso una quotazione elaborata su parametri metrici e gestionali non perfettamente aderenti a quelli fissati dall'Amministrazione (es. differente parametro orario)

Al fine di garantire la massima trasparenza e la piena confrontabilità dei dati, l'Amministrazione ha proceduto a una operazione di normalizzazione e omogeneizzazione dei dati finanziari. I costi orari e di struttura desunti dal suddetto preventivo sono stati riproporzionati e riparametrati sui reali volumi di servizio previsti per l'Asilo Nido comunale, rendendo l'offerta matematicamente comparabile con preventivo del soggetto in house.

- operatore economico 3 prot. n. 15364/2026 € **8.114,47**

La congruità economica dell'offerta del soggetto in house non è stata valutata in un'ottica di mera massimizzazione del profitto, bensì in stretta correlazione con il valore sociale intrinseco del servizio e con gli obiettivi di universalità e accessibilità per la collettività.

7) Esperienza della gestione precedente

Il servizio è stato correttamente svolto dalla società, con buon esito, nel corso degli anni.

Il grado di soddisfazione derivante dai risultati del servizio reso al Comune induce a ritenere opportuno ed efficiente l'affidamento in oggetto in capo al medesimo affidatario.

Già nel precedente affidamento si era verificata la convenienza economica dell'affidamento in house ad A.Se.P srl, facendo ricorso a una valutazione del servizio nell'ottica non solo del prezzo più basso, ma anche del maggior vantaggio possibile in rapporto alla qualità del servizio educativo. L'esigenza di garantire continuità nel servizio educativo costituisce elemento fondamentale nella qualità del servizio reso.

Le principali determinanti del costo del servizio sono rappresentate dal rapporto numerico educatore/bambini, dall'orario di apertura.

Il corrispettivo annuo che l'ente riconosce alla società per la gestione del servizio nido comunale permette di garantire il mantenimento del rapporto bambini/educatore richiesta dalla normativa vigente.

Il corrispettivo è stato definito in modo tale da garantire la copertura della spesa del personale educativo ed ausiliario pari ai vigenti contratti di lavoro di categoria.

8) Conclusioni ed esito della verifica art. 14 e 17 del D. Lgs. n. 201/2022

In considerazione dei rilievi sopra esposti si deduce che ASEP, nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in linea con i principi normativi sopra richiamati sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano lo statuto sociale.

Alla luce dell'indagine svolta e del confronto tra l'offerta tecnico-economica del soggetto interno e i preventivi di riferimento raccolti sul mercato, si attesta la piena **congruità economica e adeguatezza** dell'affidamento *in house*.

Tale modulo organizzativo assicura il livello ottimale di impiego delle risorse pubbliche, realizzando il miglior bilanciamento tra l'efficienza dei costi di gestione e i massimi standard qualitativi, di sicurezza e di inclusione sociale richiesti per il servizio di Asilo Nido comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1
SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA
Anna Katia Puttini

